



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 8.9.2022  
C(2022) 6578 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 8.9.2022**

**che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Grecia-Italia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Grecia e Italia**

**CCI 2021TC16RFCB019**

(I TESTI IN LINGUA GRECA E ITALIANA SONO I SOLI FACENTI FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.9.2022

**che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Grecia-Italia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Grecia e Italia**

**CCI 2021TC16RFCB019**

(I TESTI IN LINGUA GRECA E ITALIANA SONO I SOLI FACENTI FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 2 aprile 2022 la Grecia, per conto di Grecia e Italia che hanno concordato i contenuti del programma di cooperazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059 ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Grecia-Italia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Grecia e in Italia.
- (2) Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/1059, il programma sostiene un'area che figura nell'elenco di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione<sup>2</sup>.
- (3) Il programma è stato elaborato dalla Grecia e dall'Italia in cooperazione con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 164).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

- (4) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 ed è stato elaborato conformemente al modello definito nell'allegato di tale regolamento.
- (5) Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1059, la Commissione ha valutato il programma di cooperazione e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 di tale articolo il 9 giugno 2022. La Grecia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato un programma di cooperazione riveduto il 28 luglio 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1059.
- (7) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1059, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> per quanto riguarda il FESR in regime di gestione concorrente. Occorre precisare gli elementi necessari per procedere agli impegni di bilancio relativi al programma nella presente decisione.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1059, è necessario fissare, per ciascun anno, l'importo delle dotazioni finanziarie totali previste per il sostegno del FESR e, per ciascuna priorità, il tasso di cofinanziamento e il sostegno massimo a valere sui Fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) È pertanto opportuno approvare il programma di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvato il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Grecia-Italia" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Grecia e in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, la cui versione finale è stata presentata il 28 luglio 2022.

#### *Articolo 2*

1. L'importo massimo del sostegno del FESR per ciascun anno è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 79 582 928 EUR, da finanziarsi a valere sulla seguente linea di bilancio specifica conformemente alla nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2022:  
05 02 01 00.05: 79 582 928 EUR (FESR – CTE).
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

*Articolo 3*

La Repubblica Ellenica e la Repubblica Italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8.9.2022

*Per la Commissione*

*Elisa FERREIRA*

*Membro della Commissione*

